

CONVENZIONE

per l'attuazione dell'intervento denominato.....previsto dall'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Campania stipulato il 12 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania

TRA

la Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, comma 1, D.L. n. 91/2014, per brevità anche "Struttura di Coordinamento", con sede in via Alcide De Gasperi, n. 28, Napoli, in persona del Direttore Generale p.t. della DG08 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile della Regione Campania, Dott. Italo Giulivo, nato a ---- il ----

E

il Comune ----- Codice Fiscale n. ---- di seguito denominato per brevità anche "Ente Attuatore", all'uopo rappresentato dal ----- nato a ---- il ----, il quale interviene al presente atto nella sua qualifica di -----

di seguito definite anche "le parti";

PREMESSA

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante Regolamento per la semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010), in particolare, l'articolo 2, comma 240, il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la delibera CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTO il decreto legge 23 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Protezione Civile;

VISTO, in particolare, l'articolo 17 del citato decreto legge n. 195/2009 che prevede, tra l'altro, la possibilità di nominare Commissari Straordinari Delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge n. 185/2008 e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome interessate, per l'attuazione degli interventi sulle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale nelle aree del territorio nazionale;

VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Campania, sottoscritto il 12 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania;

VISTO, in particolare, l'allegato 1 al citato Accordo di Programma che individua gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare sul territorio della Regione Campania volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;

VISTA l'Ordinanza Commissariale 7 giugno 2011, n. 1, pubblicata sul B.U.R.C. n. 39 del 27 giugno 2011, che individua i prezzi unitari di riferimento per l'aggiornamento della stima dei lavori che saranno appaltati nell'ambito dello stato di emergenza di cui al D.P.C.M. del 21 gennaio 2011 sulla base dei prezzi unitari del prezzario regionale della Campania anno 2010, con l'applicazione del ribasso del 20%;

VISTA la delibera CIPE 20 gennaio 2012, n. 8, recante Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno;

VISTA la delibera CIPE 8 marzo 2013, n. 14, recante Fondo per lo sviluppo e la coesione - attuazione dell'art.16-comma 2 del decreto legge n.95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario e disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo);

VISTA la delibera CIPE 17 dicembre 2013, recante Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 - Proroga del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi finanziati con le delibere nn. 62/2011, 78/2011, 7/2012, 8/2012, 60/2012 e 87/2012 (Delibera n. 94/2013);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011 ed in particolare l'art. 1, commi 1,2 e 3, con il quale si indicano i principali poteri di deroga a cui il Commissario può ricorrere in tema di Conferenza di servizi, autorizzazioni e procedure di esproprio;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014);

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n.91, e in particolare l'articolo 10, comma 1, che dispone il subentro del Presidente della Regione Campania nelle funzioni di Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTA l'Ordinanza 12 agosto 2014, n. 1, del Presidente della Regione Campania nelle funzioni di Commissario Straordinario Delegato ex art. 10, comma 1, del decreto legge n.91/2014 che, tra l'altro,

- istituisce la Struttura di Coordinamento a supporto del Presidente-Commissario, quale Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi programmati nell'Accordo di Programma stipulato il 12 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania;
- individua il Coordinatore della Struttura nella persona del Direttore Generale *p.t.* della DG 08 per Lavori pubblici e Protezione civile della Regione Campania affidando allo stesso Coordinatore la competenza degli atti di gestione amministrativa;

CONSIDERATO l'interesse delle parti all'attuazione dell'intervento ----- che riguarda la realizzazione di opere volte a mitigare il rischio idrogeologico accertato e confermato sul territorio;

PRESO ATTO della nota del Comune prot. N. del con la quale il Comune dichiara di possedere le capacità tecniche ed organizzative per progettare, appaltare e realizzare l'intervento sopra citato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premessa)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

(Oggetto)

Oggetto della presente Convenzione è la progettazione e attuazione dell'intervento denominato ----, individuato con il codice n. --- della delibera CIPE n. 8/2012 per un costo complessivo pari ad € ----- così come previsto dall'Accordo di Programma richiamato in premessa.

Articolo 3

(Finalità)

La presente Convenzione è finalizzata all'attuazione dell'intervento, per la difesa del suolo e per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio.

Articolo 4

(Ente Attuatore)

1. Il Comune di ----- svolge il ruolo di Ente Attuatore ed è responsabile della progettazione, esecuzione e attuazione dell'intervento e dei relativi adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative, come previsto dal successivo art.14, nel rispetto del D. Lgs. n. 163/2006 e della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia.
2. La Struttura di Coordinamento è esclusa da ogni rapporto contrattuale posto in essere dall'Ente Attuatore in ordine all'attuazione dell'intervento oggetto della presente Convenzione e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi, a qualsiasi titolo insorgenti, sono a carico dell'Ente Attuatore.

Articolo 5

(Nomina Responsabile del Procedimento e avvio delle fasi progettuali)

1. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione l'Ente Attuatore trasmette alla Struttura di Coordinamento l'atto di nomina del Responsabile del procedimento, di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 163/2006, in possesso dei requisiti, di cui all'articolo 9, del D.P.R. 207/2010.
2. Il Responsabile del procedimento è tenuto a:
 - a) trasmettere alla Struttura di Coordinamento la documentazione e le comunicazioni previste dalla presente Convenzione;
 - b) fornire alla Struttura di Coordinamento, in sede di accertamento, di cui al successivo articolo 13, le informazioni richieste nonché consentire l'accesso agli uffici ed ai luoghi di realizzazione delle opere;
 - c) dichiarare, al termine dei lavori, alla Struttura di Coordinamento e all'Autorità di Bacino competente, il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'intervento;
 - d) inserire, aggiornare e validare i dati di monitoraggio dell'intervento nel sistema applicativo "SMOL", di cui all'art.14, nel rispetto delle scadenze previste.

La Struttura di Coordinamento, in caso di mancato rispetto del disposto di cui ai punti a), b), c) e d), si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione con cessazione di ogni somma anche se pendente.
3. Entro 20 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ente Attuatore trasmette alla Struttura di Coordinamento il Progetto Preliminare redatto in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 207/2010. Al progetto preliminare deve essere allegato un

prospetto riepilogativo riportante i vincoli insistenti sull'area oggetto d'intervento per i quali occorre richiedere il parere agli Enti di competenza.

4. Nel caso di affidamenti esterni all'amministrazione, il Responsabile del Procedimento trasmette alla Struttura di Coordinamento la certificazione di cui all'articolo 91 del D. Lgs. n. 163/2006.

Articolo 6

(Obblighi dell'Ente Attuatore)

1. L'Ente Attuatore si impegna, assumendo tutte le relative responsabilità e quindi manlevando sin da ora la Struttura di Coordinamento da ogni rivendicazione di terzi, ad attuare l'intervento e ad operare nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006, della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia.
2. In particolare, l'Ente Attuatore:
 - nomina il Responsabile Unico del Procedimento;
 - richiede il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di gara (CIG);
 - effettua la stima dei lavori, ivi comprese le indagini geognostiche e geofisiche e le prove di laboratorio, mediante l'applicazione dei prezzi unitari stabiliti dall'Ordinanza Commissariale n. 1 del 7 giugno 2011, pubblicata sul B.U.R.C. n. 39 del 27 giugno 2011;
 - svolge la eventuale valutazione di incidenza e impatto sull'ambiente, ai sensi delle vigenti normative;
 - provvede all'eventuale indizione della Conferenza dei servizi;
 - sottopone all'approvazione della Struttura di Coordinamento il progetto da porre a base di gara;
 - verifica e valida il progetto, nella sua qualità di Stazione Appaltante, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010;
 - trasmette alla Struttura di Coordinamento ogni altro livello progettuale con i relativi atti di approvazione;
 - emana gli atti del procedimento espropriativo eventualmente necessario;
 - affida in appalto le opere, previa approvazione da parte della Struttura di Coordinamento, del progetto esecutivo dell'intervento o del livello progettuale da porre a base di gara;
 - trasmette alla Struttura di Coordinamento il quadro economico post-gara;
 - garantisce il rispetto del cronoprogramma attuativo dell'intervento, con particolare riferimento alla tempistica di conclusione delle procedure ad evidenza pubblica;

- comunica alla Struttura di Coordinamento, con sollecitudine e con motivazione, ogni eventuale ritardo superiore a 30 giorni, rispetto alla tempistica prevista dal cronoprogramma attuativo dell'intervento;
 - svolge attività di controllo tecnico amministrativo per il rispetto di quanto stabilito dalla presente Convenzione;
 - provvede alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza, al collaudo;
 - provvede ad ogni altra attività connessa alle precedenti, necessaria alla celere attuazione dell'intervento.
3. L'Ente Attuatore si obbliga ad utilizzare il finanziamento per le finalità cui è destinato e dichiara, con la sottoscrizione della presente Convenzione, che per le medesime finalità non sono in corso altre forme di finanziamento.
4. Altresì, l'Ente Attuatore si impegna a:
- rispettare il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti previsto dalla delibera CIPE n. 8/2012 e s.m.i.;
 - trasmettere, con cadenza bimestrale, alla Struttura di Coordinamento un documento di sintesi delle attività svolte per l'attuazione dell'intervento;
 - presentare, su richiesta della Struttura di Coordinamento, le evidenze oggettive delle attività realizzate;
 - rispettare la normativa in materia di informazione e pubblicità ai sensi degli artt. 65, 66 e 122 del D. Lgs. n. 163/2006, e a conservare la documentazione degli interventi con le modalità e per il periodo previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;
 - garantire la trasmissione alla Struttura di Coordinamento dei dati relativi allo stato di avanzamento dei lavori per il monitoraggio finanziario, economico e procedurale, come previsto all'articolo 14 della presente Convenzione;
 - assicurare tempestivamente tutte le comunicazioni inerenti all'intervento, in materia di sicurezza e legalità, per come indicato all'articolo 15 della presente Convenzione;
 - restituire eventuali somme non utilizzate;
 - indicare nella documentazione amministrativa e contabile il CUP assegnato all'intervento;
 - presentare adeguate situazioni contabili e tecniche in relazione agli stati di avanzamento dei lavori e di fine lavori, nonché a trasmettere alla Struttura di Coordinamento gli atti di liquidazione dell'acconto, dei SAL e del saldo e la relativa documentazione fiscale;
 - richiedere, motivatamente, l'intervento del Presidente-Commissario, per l'esercizio dei poteri di sostituzione e deroga di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 10 del D.L. n. 91/2014, nel caso in cui detto intervento sia ritenuto necessario ai fini del rispetto del cronoprogramma e dei termini di legge;

- curare la manutenzione e la funzionalità delle opere oggetto del presente atto, al fine di garantire il permanente e pieno raggiungimento dello scopo per il quale sono state finanziate e realizzate, fino all'eventuale trasferimento delle stesse opere al Soggetto competente in via ordinaria alla loro manutenzione.
5. L'Ente Attuatore, fermo il divieto di ricorrere a varianti tecniche del progetto posto a base di gara e/o a varianti economiche in corso d'opera, realizza l'intervento nel rispetto del costo complessivo risultante dal quadro economico approvato in esito all'aggiudicazione definitiva dei lavori.
 6. L'Ente Attuatore, inoltre, nel corso dell'attuazione dell'intervento, dovrà attenersi alle disposizioni in materia di anticorruzione previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. nonché alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla L. n. 136/2010 e s.m.i.

Articolo 7

(Pareri)

1. L'Ente Attuatore al fine di permettere l'identificazione dell'opera all'Ente deputato per legge a rilasciare il parere, presenta richiesta con evidenza della fonte finanziaria, dei motivi ritenuti urgenti e del termine entro cui devono essere incantierate le opere.
2. L'Ente Attuatore adotta ogni iniziativa necessaria affinché il parere sia acquisito in tempi rapidi, ivi compreso quanto previsto all'art. 6, comma 4, 10° alinea, del presente atto.
3. Ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, la Struttura di Coordinamento, provvede con decreto a delegare i poteri di sostituzione e di deroga di cui al D.L. n. 91/2014, art. 10, comma 5, al Responsabile Unico del Procedimento. Il decreto fissa i limiti e la durata della delega nonché le specifiche direttive a cui il RUP dovrà attenersi nell'esercizio del potere delegato.

Articolo 8

(Autonomia)

1. L'Ente Attuatore è responsabile dell'attuazione dell'intervento finanziato e provvede, in piena autonomia, ad adottare gli atti necessari all'attuazione delle opere nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente in materia di progettazione, affidamento, esecuzione, espropri, collaudi, sicurezza, antimafia, appalto, assicurazione, previdenza ed esercizio professionale.

Articolo 9

(Termine di apertura dei cantieri)

1. L'Ente Attuatore, per il carattere urgente dell'intervento, provvede all'apertura dei cantieri e alla realizzazione delle opere nel più breve tempo possibile.

2. Il termine massimo per l'apertura dei cantieri è fissato in --- mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

Articolo 10

(Importo progettuale – Oneri ammissibili)

1. L'Ente Attuatore redige il quadro economico progettuale, tenendo conto dei seguenti limiti di spesa:
 - a) 4% dell'importo del finanziamento per rilievi, accertamenti ed indagini (i compensi professionali rientrano tra le spese generali);
 - b) 12% dell'importo dei lavori a base di gara (comprensivo delle spese per rilievi, accertamenti, indagini ed espropri, se previste), per la copertura delle spese generali e tecniche, a qualsiasi titolo generate, ivi comprese: spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti; spese per attività di consulenza e supporto; spese per commissioni giudicatrici; spese per pubblicità; spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici; incentivi alla progettazione di cui all'art. 93, comma 7bis, del D.Lgs. 163/2006, per la cui quantificazione e ripartizione si dovrà fare riferimento al Regolamento Regionale n° 7/2010 di attuazione della legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania (in B.U.R.C. n° 24 del 29/03/2010);
 - c) 5% dell'importo dei lavori posto a base di gara per gli imprevisti;
 - d) 1,5% dell'importo dei lavori posto a base di gara per spese di funzionamento della Struttura Commissariale.
2. Sono a carico dell'Ente Attuatore le spese eccedenti le aliquote di cui ai precedenti punti e, comunque, eccedenti l'importo progettuale riconosciuto, nonché gli oneri, ovvero gli obblighi, derivanti dai rapporti intrattenuti con i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'opera. Inoltre, sono a carico dell'Ente Attuatore gli oneri dovuti a ritardi nel trasferimento del finanziamento, causati da proprie inadempienze. Sono altresì a carico dell'Ente Attuatore, i danni da qualsiasi genere derivanti, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 20 del Decreto del Ministero Lavori Pubblici n. 145 del 19 aprile 2000, e i contenziosi, ivi comprese le spese legali e gli eventuali accordi bonari.

Articolo 11

(Erogazione del finanziamento)

1. La Struttura di Coordinamento provvede all'erogazione del finanziamento, ad avvenuta disponibilità dei fondi in contabilità speciale, su richiesta dell'Ente Attuatore con le seguenti modalità:

a) prima quota, pari allo 0,5% dell'importo del finanziamento, in seguito alla pubblicazione del bando di gara. Contestualmente, potranno essere corrisposte le spese sostenute dall'Ente Attuatore per l'esecuzione delle indagini, degli accertamenti e dei rilievi, adeguatamente documentate ed entro il limite di cui all'art. 10, comma 1, lett. a);

b) seconda quota, pari al 20% dell'importo complessivo dell'intervento risultante dal quadro economico approvato in esito all'aggiudicazione definitiva dei lavori, in seguito all'effettivo avvio dei lavori, adeguatamente documentato;

c) Le erogazioni successive saranno disposte al raggiungimento di avanzamenti non inferiori al 10% del finanziamento concesso, come rimodulato a seguito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica, in forma di rimborso di spese effettivamente sostenute dal Beneficiario e comprovate da stati di avanzamento e certificati di pagamento, oltre che da fatture quietanzate o documentazione avente il medesimo valore probatorio. L'importo complessivamente erogato prima del saldo non può complessivamente superare il 90% del finanziamento ammesso;

f) il saldo, pari al 10% del finanziamento ammesso, potrà essere richiesto solo in seguito alla trasmissione della documentazione che approva il collaudo finale dei lavori, il sostenimento del valore complessivo della spesa ed a seguito degli accertamenti e delle verifiche di cui al successivo articolo 13.

Nel caso in cui l'anticipo ricevuto non copra gli stati di avanzamento maturati per l'opera finanziata, il commissario può decidere di rimborsare, in favore dell'Ente attuatore, fatture non pagate indicando nel decreto di liquidazione i tempi (non oltre due mesi dall'accredito) entro i quali il beneficiario deve attestare pagamenti per un ammontare pari al 100% delle risorse anticipate e trasmettere la relativa documentazione.

Articolo 12

(Rendicontazione finale)

1. Entro 30 giorni dal trasferimento della rata di saldo, l'Ente Attuatore trasmette alla Struttura di Coordinamento la rendicontazione finale definitiva approvata.
2. L'Ente Attuatore, in sede di rendicontazione finale definitiva è tenuto a corrispondere alla Struttura di Coordinamento le eventuali economie conseguite a qualsiasi titolo.

Articolo 13

(Accertamento e verifica)

1. La Struttura di Coordinamento (o altro Soggetto appositamente incaricato) effettua controlli, sia *in itinere* che successivamente al completamento delle opere, presso la sede dell'Ente Attuatore e/o presso il sito dove viene data esecuzione all'intervento, al fine di verificare lo stato di avanzamento dello stesso, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la conformità delle informazioni alle dichiarazioni rese e trasmesse dall'Ente Attuatore.
2. L'Ente Attuatore ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di verifica prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento, in particolare consentendo che, in caso di

sopralluogo, vengano forniti estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e consentire gli *audit* alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso il personale competente della Struttura di Coordinamento o quello da questa incaricato.

3. La Struttura di Coordinamento si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dell' intervento.

Articolo 14

(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio dell'intervento è svolto nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo di Programma del 12 novembre 2010 con il supporto tecnico e operativo dell'ISPRA mediante il sistema informativo del Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS), nonché mediante il sistema di monitoraggio SMOL della Regione Campania.
2. Il sistema informativo ReNDiS prevede le seguenti informazioni:
 - a) la nomina del R.U.P. e l'affidamento della progettazione e/o di eventuali studi/indagini;
 - b) l'atto di approvazione del progetto da porre a base di gara;
 - c) l'avvenuta aggiudicazione dei lavori, con la relativa delibera e il quadro economico risultante;
 - d) la comunicazione di inizio lavori;
 - e) lo stato di attuazione degli interventi e le eventuali modifiche in corso d'opera, nonché l'eventuale assistenza ai sopralluoghi tecnici;
 - f) gli atti di sospensione e ripresa dei lavori ovvero di proroga;
 - g) l'avvenuta conclusione dei lavori con certificato di collaudo delle opere o certificato di regolare esecuzione, corredato dal quadro economico finale con le eventuali economie residue;
 - h) copia cartacea dei progetti approvati e delle eventuali perizie di variante su supporto digitale ovvero in modalità telematica.
3. Ai fini dell'alimentazione dei dati di monitoraggio dell'intervento nel sistema SMOL, il RUP, individuato dall'Ente Attuatore, ha il compito, con cadenza bimestrale, di inserire, aggiornare e validare i dati di avanzamento fisico, procedurale, economico e finanziario dell'intervento.
4. La Struttura di Coordinamento, in caso di mancato adempimento alle disposizioni del precedente comma 3, si riserva la facoltà di cessare l'erogazione del finanziamento e di risolvere la presente Convenzione.

Articolo 15

(Clausola di sicurezza e legalità)

1. L'Ente Attuatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze dell'Ordine o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei propri confronti e nei confronti degli eventuali componenti la compagine sociale e familiare e di dare comunicazione dell'avvenuta denuncia alla Prefettura per l'attivazione delle conseguenti iniziative.
2. L'Ente Attuatore dichiara di accettare la clausola che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene, sicurezza e tutela dei lavoratori.
3. L'Ente Attuatore si impegna, inoltre, ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, informando la Prefettura competente nel caso di inadempimento in merito da parte di eventuali subcontraenti.
4. L'Ente Attuatore si impegna a far sottoscrivere gli stessi suddetti impegni a tutti i subcontraenti coinvolti nell'esecuzione del contratto, inserendo tali clausole nei rispettivi subcontratti.

Articolo 16

(Durata)

1. La presente Convenzione, che decorre dalla data di sottoscrizione delle parti, cessa con l'attuazione dell'intervento e comunque avrà una durata non superiore a 36 mesi.
2. Le parti potranno convenire una eventuale proroga della presente Convenzione per motivate esigenze e/o per cause non imputabili alle parti medesime.
3. Le parti potranno recedere solo per cause sopravvenute, non imputabili alle medesime, tali da impedire la realizzazione dell'intervento oggetto della convenzione, salvo quanto previsto al successivo art. 18.

Articolo 17

(Esclusione di responsabilità)

1. La Struttura di Coordinamento non assumerà altri oneri oltre l'importo massimo di finanziamento definito per l'attuazione dell'intervento.

2. L'Ente Attuatore assume a proprio carico ogni e qualsiasi ulteriore impegno e/o responsabilità comunque connessi e/o derivanti dalla attuazione dell'intervento e si obbliga a manlevare sin da ora ed a tenere indenne la Struttura di Coordinamento:
 - da ogni e qualsiasi controversia, rivendicazione, perdita nonché da ogni responsabilità per eventuali ritardi, danni diretti e indiretti, materiali e immateriali, che la Struttura di Coordinamento o terzi dovessero subire in seguito allo svolgimento delle attività previste dall'intervento e/o alla realizzazione dell'intervento medesimo;
 - nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi a causa od in relazione allo svolgimento delle attività previste dall'intervento e/o alla realizzazione dell'intervento medesimo, assumendo a proprio carico tutti gli oneri e spese conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

Articolo 18

(Risoluzione della Convenzione)

1. In caso di mancato rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità di attuazione dell'intervento e/o degli obblighi previsti dalla presente Convenzione imputabili all'Ente Attuatore, la Struttura di Coordinamento si riserva la facoltà di risolvere la medesima Convenzione e sostituirsi in ogni atto negoziale acceso dall'Ente stesso. In questa eventualità sarà obbligo dell'Ente Attuatore prodigarsi affinché ogni atto documentale e progettuale in suo possesso sia posto a disposizione della Struttura di Coordinamento o di altri soggetti dalla stessa delegati. Tale clausola convenzionale dovrà essere rappresentata in ogni contratto che costituisce impegno verso terzi sottoscritto dall'Ente Attuatore della realizzazione dell'opera.
2. In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni e delle modalità di attuazione dell'intervento e/o degli obblighi previsti dalla presente Convenzione imputabili all'Ente Attuatore, la Struttura di Coordinamento promuove ogni azione ritenuta opportuna o dovuta nei confronti del soggetto inadempiente.

Articolo 19

(Controversie)

1. In caso di controversie derivanti dall'interpretazione e/o attuazione della presente convenzione le parti si impegnano ad espletare ogni tentativo di composizione bonaria.
2. In caso di mancato accordo, è competente il foro di Napoli.

Articolo 20

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 in materia di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della presente Convenzione circa le modalità e le finalità del trattamento di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della Convenzione medesima.
2. Le parti dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell'altra dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti dichiarano, con la sottoscrizione della presente Convenzione, di aver comunicato tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, ivi comprese quelle relative al nominativo del titolare e del responsabile del trattamento dei dati personali, ai diritti di cui all'art. 7 del decreto medesimo ed alle modalità di esercizio di detti diritti.

Articolo 21

(Conservazione documentale)

1. La presente Convenzione è redatta in duplice originale dei quali uno viene conservato dalla Struttura di Coordinamento e uno conservato dall'Ente Attuatore.

Articolo 22

(Altre disposizioni)

Per tutto ciò che non è regolato dalla presente Convenzione si fa riferimento alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia.

Letto confermato e sottoscritto, il _____

Per l'Ente Attuatore

Per la Struttura di Coordinamento
